

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

---

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

*E m a n a*

il seguente decreto legislativo:

---

**Art. 1**

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'*allegato A*, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

**[Codice dei beni culturali e del paesaggio]**

**PARTE PRIMA**

**Disposizioni generali**

**Articolo 1 Principi**

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. <sup>(3)</sup>
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

---

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

## **Articolo 2** *Patrimonio culturale*

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11*, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'*articolo 134*, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

---

## **Articolo 3** *Tutela del patrimonio culturale*

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

---

## **Articolo 4** *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'*articolo 5*, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 5*. <sup>(4)</sup>
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

---

(4) Comma così modificato dall' art. 16, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

---

## **Articolo 5** *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
- [2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle

predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'*articolo 128* compete al Ministero. <sup>(5)</sup> <sup>(9)</sup> ]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. <sup>(6)</sup>

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. <sup>(7)</sup>

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. <sup>(8)</sup>

---

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(9) Comma abrogato dall' art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

---

## **Articolo 6** Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. <sup>(10)</sup>

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

---

(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

## **Articolo 7** Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

---

### **Articolo 7-bis** *Espressioni di identità culturale collettiva* <sup>(11)</sup>

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'*articolo 10*.

---

*(11) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

---

### **Articolo 8** *Regioni e province ad autonomia speciale*

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

---

### **Articolo 9** *Beni culturali di interesse religioso*

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con *legge 25 marzo 1985, n. 121*, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della Costituzione*.

---

### **Articolo 9-bis** *Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali* <sup>(12)</sup>

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

---

*(12) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110.*

---

## **PARTE SECONDA**

### **Beni culturali**

#### **TITOLO I**

##### **Tutela**

##### **Capo I**

##### **Oggetto della tutela**

### **Articolo 10** *Beni culturali*

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. <sup>(17)</sup>

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'*articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.* <sup>(14)</sup>

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; <sup>(18) (20)</sup>
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. <sup>(15)</sup>

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; <sup>(13)</sup>
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. <sup>(16)</sup>

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. <sup>(19)</sup>

---

(13) La presente lettera era stata modificata dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(14) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(15) La presente lettera era stata modificata dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(16) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(18) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l'art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(20) Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220.

---

## **Articolo 11** Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela <sup>(22)</sup>

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: <sup>(23)</sup>

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'*articolo 50*, comma 1; <sup>(21)</sup>

b) gli studi d'artista, di cui all'*articolo 51*;

c) le aree pubbliche di cui all'*articolo 52*;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli *articoli 64* e *65*, comma 4; <sup>(24)</sup>

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'*articolo 37*; <sup>(25)</sup>

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'*articolo 65*, comma 3, lettera c); <sup>(26)</sup>

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli *articoli 65*, comma 3, lettera c), e *67*, comma 2; <sup>(27)</sup>

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'*articolo 65*, comma 3, lettera c); <sup>(28)</sup>

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'*articolo 50*, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli *articoli 12* e *13*, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'*articolo 10*. <sup>(29)</sup>

---

(21) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(22) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(23) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(24) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(25) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(26) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(27) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(28) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(29) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

## **Articolo 12** *Verifica dell'interesse culturale*

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. <sup>(30)</sup>

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. <sup>(35)</sup>

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. <sup>(34)</sup>

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. <sup>(31)</sup>

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'*articolo 13* ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'*articolo 15*, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. <sup>(33)</sup>

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. <sup>(32)</sup>

---

(30) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l'art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(31) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(32) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(33) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(34) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il Decreto 25 gennaio 2005.

(35) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi Decreto 27 settembre 2006 e il Decreto 22 febbraio 2007.

---

### **Articolo 13** Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'*articolo 10*, comma 3.
  2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'*articolo 10*, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. <sup>(36)</sup>
- 

(36) Vedi, anche, il Decreto 5 agosto 2004.

---

### **Articolo 14** Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
  2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
  3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. <sup>(37)</sup>
  4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
  5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(38)</sup>
  6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.
- 

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

### **Articolo 15** Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'*articolo 13* è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
- 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. <sup>(39)</sup>
- 

(39) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

### **Articolo 16** Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'*articolo 12* o la dichiarazione di cui all'*articolo 13* è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. <sup>(40)</sup>
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199*.

---

(40) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

---

### **Articolo 17** *Catalogazione*

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. <sup>(41)</sup>
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'*articolo 13* è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

---

(41) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

---

## **Capo II**

### **Vigilanza e ispezione**

#### **Articolo 18** *Vigilanza*

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'*articolo 12*, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'*articolo 45*, compete al Ministero. <sup>(42)</sup>
2. Sulle cose di cui all'*articolo 12*, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. <sup>(43)</sup>

---

(42) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(43) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

#### **Articolo 19** *Ispezione*

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. <sup>(44)</sup>

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'*articolo 45*. <sup>(45)</sup>

---

(44) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(45) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

## Capo III

### Protezione e conservazione

#### Sezione I

#### Misure di protezione

##### Articolo 20 *Interventi vietati*

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. <sup>(47)</sup>

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'*articolo 13* non possono essere smembrati. <sup>(46)</sup>

---

(46) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(47) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

##### Articolo 21 *Interventi soggetti ad autorizzazione* <sup>(55)</sup>

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; <sup>(52)</sup>

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; <sup>(53)</sup>

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'*articolo 13*, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'*articolo 10, comma 2, lettera c)*, e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'*articolo 13*; <sup>(48)</sup>

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'*articolo 13*. <sup>(49)</sup>

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'*articolo 18*. <sup>(54)</sup>

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'*articolo 20, comma 1*. <sup>(50)</sup>

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. <sup>(51)</sup>

---

(48) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(49) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(51) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(52) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(53) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(54) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(55) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 1, lettera a), Decreto 6 luglio 2010.

---

## **Articolo 22** *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia*

1. Fuori dei casi previsti dagli *articoli* 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'*articolo* 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. <sup>(56)</sup>

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'*articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, e successive modificazioni. <sup>(57)</sup>

---

(56) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(57) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

---

## **Articolo 23** *Procedure edilizie semplificate*

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'*articolo* 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

---

## **Articolo 24** *Interventi su beni pubblici*

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'*articolo* 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

---

## **Articolo 25** *Conferenza di servizi*

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'*articolo 21*.<sup>(58)</sup>
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.<sup>(59)</sup>
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

---

(58) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(59) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

## **Articolo 26** *Valutazione di impatto ambientale*

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'*articolo 21* è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.<sup>(60)</sup>
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

---

(60) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

## **Articolo 27** *Situazioni di urgenza*

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

## **Articolo 28** *Misure cautelari e preventive*

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli *articoli 20, 21, 25, 26 e 27* ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'*articolo 10*, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'*articolo 12*, comma 2, o la dichiarazione di cui all'*articolo 13*.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'*articolo 12*, comma 2, o la dichiarazione di cui all'*articolo 13*, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.<sup>(61) (62)</sup>

---

(61) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

## Sezione II

### Misure di conservazione

#### Articolo 29 *Conservazione*

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. <sup>(68)</sup>
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. <sup>(63) (67)</sup>
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. <sup>(64)</sup>
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. <sup>(65)</sup>
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare

complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(66)</sup>

---

(63) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(64) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(65) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(66) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(67) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 26 maggio 2009, n. 87.

(68) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 26 maggio 2009, n. 86.

---

### **Articolo 30** *Obblighi conservativi*

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. <sup>(70)</sup>

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'*articolo 13*. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'*articolo 125*. <sup>(69)</sup>

---

(69) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(70) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

### **Articolo 31** *Interventi conservativi volontari*

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'*articolo 21*.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli *articoli 35* e *37* e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli *articoli 35* e *37* è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. <sup>(71)</sup>

---

(71) Comma aggiunto dall'art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

---

### **Articolo 32** *Interventi conservativi imposti*

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'*articolo 30*, comma 4.
- 

### **Articolo 33** *Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti*

1. Ai fini dell'*articolo 32* il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
  2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
  3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
  4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. <sup>(72)</sup>
  5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
  6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
- 

*(72) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

---

### **Articolo 34** *Oneri per gli interventi conservativi imposti*

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'*articolo 32*, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
  2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'*articolo 36*, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
  3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
- 

### **Articolo 35** *Intervento finanziario del Ministero* <sup>(73)</sup>

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'*articolo 31*, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'*articolo 30*, comma 4.
  3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
-

(73) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

---

### **Articolo 36** Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
  2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
  3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
- 

### **Articolo 37** Contributo in conto interessi <sup>(77)</sup>

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. <sup>(74)</sup>
  2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. <sup>(75)</sup>
  3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
  4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. <sup>(76)</sup>
- 

(74) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(75) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(76) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(77) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

---

### **Articolo 38** Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi <sup>(78)</sup>

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37. <sup>(79)</sup>
  2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. <sup>(80)</sup>
- 

(78) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(79) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(80) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

### **Articolo 39** Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. <sup>(81)</sup>
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. <sup>(82)</sup>

---

<sup>(81)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

<sup>(82)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

#### **Articolo 40** *Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali*

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'*articolo 32* sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'*articolo 30*, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

#### **Articolo 41** *Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. <sup>(86)</sup>
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. <sup>(83)</sup>
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. <sup>(84)</sup>
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. <sup>(85)</sup>

---

<sup>(83)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

<sup>(84)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(85) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(86) Comma così modificato dall' art. 12, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

---

#### **Articolo 42** *Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali*

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. <sup>(88)</sup> <sup>(87)</sup> ]

---

(87) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(88) Comma aggiunto dall'art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

---

#### **Articolo 43** *Custodia coattiva*

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'*articolo 29*.

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituire sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(89)</sup>

---

(89) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

#### **Articolo 44** *Comodato e deposito di beni culturali*

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. <sup>(90)</sup>

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'*articolo 48, comma 5*.<sup>(91)</sup>

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<sup>(92)</sup>

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

---

(90) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(91) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(92) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

### **Sezione III**

#### **Altre forme di protezione**

##### **Articolo 45** *Prescrizioni di tutela indiretta*

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli *articoli 46 e 47*, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

---

##### **Articolo 46** *Procedimento per la tutela indiretta*

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.<sup>(93)</sup>

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.<sup>(94)</sup>

---

(93) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

##### **Articolo 47** *Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo*

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'*articolo 16*. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

---

#### **Articolo 48** *Autorizzazione per mostre ed esposizioni*

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
  - a) delle cose mobili indicate nell'*articolo 12*, comma 1;
  - b) dei beni mobili indicati nell'*articolo 10*, comma 1;
  - c) dei beni mobili indicati all'*articolo 10*, comma 3, lettere a), ed e);
  - d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'*articolo 10*, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'*articolo 10*, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'*articolo 10*, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).<sup>(96)</sup>
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.<sup>(95)</sup>
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

---

<sup>(95)</sup> Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il D.M. 9 febbraio 2005.

<sup>(96)</sup> Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l'art. 1, comma 1, lettera b), Decreto 6 luglio 2010.

---

#### **Articolo 49** *Manifesti e cartelli pubblicitari*

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.<sup>(97)</sup>
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

---

(97) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

---

#### **Articolo 50** *Distacco di beni culturali*

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. <sup>(98)</sup>

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

---

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

---

#### **Articolo 51** *Studi d'artista*

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'*articolo 13*.

2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

---

#### **Articolo 52** *Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali* <sup>(100)</sup>

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. <sup>(99)</sup> <sup>(103)</sup>

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. <sup>(101)</sup>

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'*articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'*articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, prevista dall'*articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* recante attuazione della *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività

commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. <sup>(102)</sup>

---

(99) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(100) *Rubrica così sostituita dall'art. 2-bis, comma 1, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.*

(101) *Comma aggiunto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.*

(102) *Comma aggiunto, come comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, rinumerato e modificato dall' art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, comma 1-ter, lett. a) e b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.*

(103) *I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con Direttiva 9 novembre 2007 e Direttiva 10 ottobre 2012.*

---

(...)

## **PARTE TERZA**

### **Beni paesaggistici**

#### **TITOLO I**

##### **Tutela e valorizzazione**

###### **Capo I**

###### **Disposizioni generali**

###### **Articolo 131 Paesaggio** <sup>(217)</sup>

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. <sup>(218)</sup>
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

---

(217) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(218) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

---

#### **Articolo 132** *Convenzioni internazionali* <sup>(219)</sup>

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
  2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
- 

(219) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### **Articolo 133** *Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio* <sup>(220)</sup>

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
  2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'*articolo 131*, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
  3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
- 

(220) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### **Articolo 134** *Beni paesaggistici* <sup>(224)</sup>

1. Sono beni paesaggistici:
    - a) gli immobili e le aree di cui all'*articolo 136*, individuati ai sensi degli *articoli da 138 a 141* <sup>(222)</sup>;
    - b) le aree di cui all'*articolo 142* <sup>(223)</sup>;
    - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'*articolo 136* e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli *articoli 143 e 156*. <sup>(221)</sup>
- 

(221) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(222) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(223) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(224) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

### **Articolo 135 Pianificazione paesaggistica** <sup>(225)</sup>

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'*articolo 143*, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo *articolo 143*.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli *articoli 131* e *133*, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

---

(225) *Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

---

## **Capo II**

### **Individuazione dei beni paesaggistici**

#### **Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico** <sup>(229)</sup>

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali <sup>(227)</sup>;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici <sup>(226)</sup>;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze <sup>(228)</sup>.

---

(226) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(227) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(228) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(229) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

### **Articolo 137 Commissioni regionali** <sup>(230)</sup>

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*articolo 136* e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo *articolo 136*. <sup>(231)</sup>

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. <sup>(232)</sup>

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

---

(230) Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(231) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(232) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

### **Articolo 138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico** <sup>(233)</sup>

1. Le commissioni di cui all'*articolo 137*, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'*articolo 136*, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'*articolo 136*.

---

(233) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### **Articolo 139** *Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* <sup>(234)</sup> <sup>(235)</sup> <sup>(239)</sup>

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'*articolo 138*, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. <sup>(236)</sup>
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'*articolo 146*, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. <sup>(237)</sup>
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*articolo 136*, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'*articolo 146*, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. <sup>(238)</sup>

---

(234) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(235) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(236) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(237) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(238) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(239) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

#### **Articolo 140** *Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza* <sup>(240)</sup> <sup>(244)</sup>

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'*articolo 139*, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'*articolo 136*. <sup>(241)</sup>
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. <sup>(242)</sup>
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'*articolo 136*, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. <sup>(242)</sup>

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. <sup>(242)</sup>

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. <sup>(243)</sup> ]

---

(240) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(241) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(242) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(243) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(244) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

#### **Articolo 141** *Provvedimenti ministeriali* <sup>(245)</sup> <sup>(246)</sup>

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 139 e 140* si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'*articolo 138*, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'*articolo 139*, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo *articolo 139* provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto *articolo 139*, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'*articolo 140*, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'*articolo 140*, comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'*articolo 140*, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'*articolo 140*, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'*articolo 146*, comma 1.

---

(245) Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(246) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

#### **Articolo 141-bis** *Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico* <sup>(247)</sup>

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'*articolo 140*, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'*articolo 140* e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

---

(247) *Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

---

#### **Articolo 142** *Aree tutelate per legge* <sup>(248)</sup>

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'*articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico <sup>(249)</sup>, <sup>(254)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 <sup>(250)</sup>:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee A e B <sup>(251)</sup> <sup>(254)</sup>;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate <sup>(252)</sup>;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'*articolo 140, comma 4.* <sup>(253)</sup>

#### 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'*articolo 157*.

---

(248) *Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.*

(249) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(250) *Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(251) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(252) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(253) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(254) *La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.*

---

### Capo III

#### Pianificazione paesaggistica

##### Articolo 143 *Piano paesaggistico* <sup>(255)</sup>

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli *articoli 131 e 135*;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'*articolo 136*, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'*articolo 138*, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli *articoli 140*, comma 2, e *141-bis*;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'*articolo 142*, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'*articolo 134*, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'*articolo 138*, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'*articolo 134*, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'*articolo 135*, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'*articolo 135*, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito

accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli *articoli 140 e 141* o di integrazioni disposte ai sensi dell'*articolo 141-bis*. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli *articoli 146 e 147* è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'*articolo 142* e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli *articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157*, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 146*.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'*articolo 145*, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli *articoli 146 e 147*, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'*articolo 134*, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

---

(255) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### **Articolo 144** *Pubblicità e partecipazione*

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. <sup>(256)</sup>

2. Fatto salvo quanto disposto all'*articolo 143*, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. <sup>(257)</sup>

---

(256) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

#### **Articolo 145** *Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. <sup>(260)</sup>
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. <sup>(258)</sup>
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli *articoli 143 e 156* non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. <sup>(259)</sup>
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. <sup>(261)</sup>
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

---

(258) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(259) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(260) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(261) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

## **Capo IV**

### **Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela**

#### **Articolo 146** *Autorizzazione* <sup>(262)</sup> <sup>(274)</sup>

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'*articolo 142*, o in base alla legge, a termini degli *articoli 136, 143*, comma 1, lettera d), e *157*, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'*articolo 167*, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere

rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. <sup>(264)</sup> <sup>(272)</sup>

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'*articolo 143*, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. <sup>(263)</sup>

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. <sup>(265)</sup>

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'*articolo 149, comma 1*, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(266)</sup>

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'*articolo 140, comma 2*, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. <sup>(267)</sup>

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. <sup>(271)</sup> <sup>(273)</sup>

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. <sup>(268)</sup>

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' *articolo 134*.<sup>(269)</sup>

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.<sup>(270)</sup> ]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(262) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(263) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(264) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(265) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(266) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(267) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(268) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(269) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(270) Comma abrogato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(271) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98) e dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 29 luglio 2014, n. 106).

(272) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(273) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

(274) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

---

#### **Articolo 147** Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'*articolo 146* riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(276)</sup>
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'*articolo 26*. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'*articolo 146*. <sup>(275)</sup>
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

---

(275) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(276) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### **Articolo 148** Commissioni locali per il paesaggio <sup>(277)</sup>

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'*articolo 146*, comma 6. <sup>(278)</sup>
  2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. <sup>(279)</sup>
  3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli *articoli 146*, comma 7, *147* e *159*. <sup>(280)</sup>
- [4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'*articolo 146*, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'*articolo 146*, commi 12, 13 e 14. <sup>(281)</sup> ]

---

(277) Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(278) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(279) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(280) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(281) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### **Articolo 149** Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 143*, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'*articolo 146*, dall'*articolo 147* e dall'*articolo 159*: <sup>(282)</sup>
  - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'*articolo 142*, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

---

(282) *Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

---

#### **Articolo 150** *Inibizione o sospensione dei lavori*

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli *articoli 139 e 141*, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'*articolo 139*, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: <sup>(283)</sup>

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; <sup>(284)</sup>

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'*articolo 138* o all'*articolo 141*, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'*articolo 139*, comma 3. <sup>(285)</sup>

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. <sup>(287) (286)</sup> ]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

---

(283) *Alinea così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(284) *Lettera così modificata dall'art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.*

(285) *Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(286) *Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(287) *Comma modificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.*

---

#### **Articolo 151** *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori*

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'*articolo 150*, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 136, 143*, comma 1, lettera d), e *157*, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. <sup>(288)</sup>

---

(288) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

---

#### **Articolo 152** *Interventi soggetti a particolari prescrizioni*

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'*articolo 136* ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5,

del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'*articolo 146*, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146*.<sup>(289)</sup>

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'*articolo 136*, lettera c), o all'*articolo 142*, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.<sup>(291) (290)</sup> ]

---

(289) Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(290) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. bb), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(291) Comma modificato dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

---

### **Articolo 153** *Cartelli pubblicitari*

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'*articolo 134* è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'*articolo 146*, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146*.<sup>(292)</sup>

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.<sup>(293)</sup>

---

(292) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(293) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

### **Articolo 154** *Colore delle facciate dei fabbricati*<sup>(294)</sup>

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'*articolo 136*, comma 1, o dalla lettera m) dell'*articolo 142*, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli *articoli 146* e *149*, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'*articolo 10*, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'*articolo 13*, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo *articolo 10* valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

---

(294) Articolo modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

### **Articolo 155** *Vigilanza*

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. <sup>(295)</sup>

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. <sup>(296)</sup>

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'*articolo 146*, comma 12. <sup>(296)</sup>

---

<sup>(295)</sup> Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

<sup>(296)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

## Capo V

### Disposizioni di prima applicazione e transitorie

#### Articolo 156 *Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici* <sup>(297)</sup>

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'*articolo 143* e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'*articolo 5*, comma 7. <sup>(298)</sup>

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'*articolo 135*, possono stipulare intese, ai sensi dell'*articolo 143*, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'*articolo 143*, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. <sup>(299)</sup>

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'*articolo 143*.

---

<sup>(297)</sup> Articolo sostituito dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

<sup>(298)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

<sup>(299)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

#### Articolo 157 *Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: <sup>(302)</sup>

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla *legge 11 giugno 1922, n. 778* <sup>(303)</sup>;

b) gli elenchi compilati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* <sup>(304)</sup>;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'*articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, aggiunto dall'*articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito con modificazioni nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*; <sup>(300)</sup>

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* <sup>(305)</sup>;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* <sup>(306)</sup>;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*; <sup>(300)</sup>

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'*articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*. <sup>(301)</sup>

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

---

(300) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(301) Lettera così aggiunta dall'art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(302) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(303) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. gg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(304) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. gg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(305) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. gg), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(306) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. gg), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

---

## **Articolo 158** Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357*.

---

## **Articolo 159** Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica <sup>(307)</sup>

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall' *articolo 146*, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. <sup>(308)</sup>

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.*
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 146, commi 1, 2 e 4.*
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell' *articolo 143* o adeguata a termini dell' *articolo 156*, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell' *articolo 145, commi 3, 4 e 5.*
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' *articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all' *articolo 141-bis.*
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell' *articolo 159* del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.*
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell' *articolo 146*, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

---

(307) Articolo sostituito dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e dall'art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129..

(308) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, dall'art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

---

(...)